

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 11 aprile 1951

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3518

Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3518

Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 ottobre 1950, n. 1267.Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della
parrocchia di San Paolino Vescovo, in frazione Poggio Ter-
zarmata del comune di Sagrado (Gorizia) Pag. 1097

1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 febbraio 1951, n. 211.Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della
parrocchia del Cuore Immacolato di Maria SS.ma e San-
t'Antonio di Padova, in contrada Pisani del comune di Na-
poli Pag. 1098DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 febbraio 1951, n. 212.Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della
parrocchia di Sant'Egidio, in Gessopalena (Chieti).
Pag. 1098DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 febbraio 1951, n. 213.Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della
parrocchia del SS.mo Cuore Eucaristico di Gesù e Maria
SS.ma Assunta, in contrada «Romano» del comune di Na-
poli, Sezione Pianura Pag. 1098DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 febbraio 1951.Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario
della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle
arti Pag. 1098

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1951.

Rinuncia di concessione di piscicoltura nelle acque del
torrente Mellea, del rio Chiaretto, del torrente Maira e del
canale detto di Via Lovata Pag. 1098

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1951.

Rinuncia di concessione di piscicoltura nelle acque del
fosso Rese Pag. 1099

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra
di letteratura latina presso la Facoltà di lettere e filosofia
della Università di Pisa Pag. 1099

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1099

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Marina: Concorso a due posti di chi-
mico aggiunto (grado 10°, gruppo A), nel personale civile
dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.
Pag. 1100Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso per ti-
toli e per esami a centocinquanta borse di studio per il
perfezionamento nelle diverse discipline che interessano
il campo dell'agricoltura, da usufruire presso Istituti di
ricerca, istruzione e sperimentazione agraria Pag. 1103

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 ottobre 1950, n. 1267.Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della
parrocchia di San Paolino Vescovo, in frazione Poggio Ter-
zarmata del comune di Sagrado (Gorizia).N. 1267. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ot-
tobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per
l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il de-
creto dell'Arcivescovo di Gorizia in data 17 settembre
1936, integrato con postille 28 luglio, 22 ottobre e
22 dicembre 1949 e 17 gennaio 1950, relativo all'ere-
zione della parrocchia di San Paolino Vescovo, in
frazione Poggio Terzarmata del comune di Sagrado
(Gorizia).

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 febbraio 1951, n. 211.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria SS.ma e Sant'Antonio di Padova, in contrada Pisani del comune di Napoli.

N. 211. Decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pozzuoli in data 23 aprile 1949, integrato con postilla di pari data e dichiarazione 29 settembre 1949, relativo all'erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria SS.ma e Sant'Antonio di Padova, in contrada Pisani del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 febbraio 1951, n. 212.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di Sant'Egidio, in Gessopalena (Chieti).

N. 212. Decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'Arcivescovo di Chieti in data 15 agosto 1949, relativi alla soppressione della parrocchia di Sant'Egidio, in Gessopalena (Chieti), alla aggregazione del suo territorio a quello limitrofo di Santa Maria Maggiore nello stesso Comune ed alla istituzione della parrocchia del SS.mo Salvatore e Maria SS.ma della Pace, in località Piane d'Archi del comune di Archi, con il beneficio costituito da quello della parrocchia soppressa anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 febbraio 1951, n. 213.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Cuore Eucaristico di Gesù e Maria SS.ma Assunta, in contrada « Romano » del comune di Napoli, Sezione Pianura.

N. 213. Decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pozzuoli in data 23 aprile 1949, integrato con postilla di pari data e dichiarazione 29 settembre 1949, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Cuore Eucaristico di Gesù e Maria SS.ma Assunta, in contrada « Romano » del comune di Napoli, Sezione Pianura.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 febbraio 1951.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 maggio 1936, n. 1216, con il quale fu riconosciuta giuridicamente la Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti e ne fu approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1950, con il quale l'avv. Giorgio Pinci fu nominato commissario straordinario della Cassa predetta per il periodo di un anno;

Considerato che l'avv. Giorgio Pinci non ha potuto espletare il suo compito entro il suddetto termine;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'avv. Giorgio Pinci continua ad esercitare, fino al 30 giugno 1951 le funzioni di commissario straordinario della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti, con i poteri conferitigli dal decreto Presidenziale 10 gennaio 1950.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1951

EINAUDI

SCELBA — MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 260. — LAMICELA (1521)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1951.

Rinuncia di concessione di piscicoltura nelle acque del torrente Mellea, del rio Chiaretto, del torrente Maira e del canale detto di Via Lovata.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949 in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio dello stesso anno n. 148, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 settembre 1943, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1943, con il quale venne accordata per anni quindici al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e Liguria la concessione a scopo di piscicoltura nelle acque:

- a) del torrente Mellea, dal confine fra i comuni di Centallo e Fossana sino allo sfocio del torrente Maira;
- b) del rio Chiaretto, dalla strada comunale Cambiano-Babiolo sino allo sfocio nel torrente Mellea;
- c) del torrente Maira, dal confine fra i comuni di Savigliano con Cavallermaggiore sino alla presa del canale Molino;

d) del canale detto di Via Lovata, dalla presa allo sfocio nel torrente Mellea;

Vista la lettera n. 1250 in data 30 novembre 1950, con la quale il predetto Consorzio ha dichiarato di rinunciare alla concessione di piscicoltura nelle acque di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità di accogliere l'istanza stessa, in quanto la restituzione delle acque alla libera pesca asseconda le aspirazioni della massa dei pescatori che è contraria alle riserve;

Decreta:

E' accolta la rinuncia alla concessione di piscicoltura assentita al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e Liguria con decreto 12 settembre 1943 di

cui alle premesse e di conseguenza, dalla data del presente decreto, le acque oggetto della concessione tornano alla libera pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'estinzione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Cuneo è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunci legali della Provincia.

Roma, addì 3 gennaio 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 3, foglio n. 246. — BERITELLI
(1509)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1951.

Rinuncia di concessione di piscicoltura nelle acque del fosso Rese.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949 in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio dello stesso anno n. 148, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche;

Visto il decreto Ministeriale in data 10 aprile 1941, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1942, con il quale venne accordata per anni quindici al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e Liguria la concessione a scopo di piscicoltura nelle acque del Fosso Rese per il tratto dal ponte della strada Oleggio-Castello-Gattico al sottopassaggio della ferrovia Arona-Novara;

Vista la lettera in data 30 novembre 1950, n. 1245, con la quale il predetto Consorzio ha dichiarato di rinunciare alla concessione di piscicoltura nelle acque di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità di accogliere l'istanza stessa, in quanto la restituzione delle acque alla libera pesca asseconda le aspirazioni della massa dei pescatori che è contraria alle riserve;

Decreta:

E' accolta la rinuncia alla concessione di piscicoltura assentita al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e Liguria con decreto 10 aprile 1941 di cui alle premesse e di conseguenza, dalla data del presente decreto, le acque oggetto della concessione tornano alla libera pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'estinzione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Novara è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunci legali della Provincia.

Roma, addì 3 gennaio 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 3 foglio n. 250. — BERITELLI
(1508)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di letteratura latina presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pisa.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di letteratura latina cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1767)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 82

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'11 aprile 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,84	» Roma	624,85
» Genova	624,87	» Torino	624,86
» Milano	624,87	» Trieste	624,89
» Napoli	624,85	» Venezia	624,85

Media dei titoli dell'11 aprile 1951

Rendita 3,50 % 1906	70 —
Id. 3,50 % 1902	68,675
Id. 3 % lordo	47 —
Id. 5 % 1935	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	71,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,80
Id. 5 % 1936	91,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,90
Id. 5 % convertiti 1951	99,90
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,425

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 11 aprile 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,86

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50 per franco belga
Danimarca	» 90,46 » corona danese
Francia	» 1,785 » franco francese
Germania	» 148,77 » marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48 » corona norvegese
Olanda	» 164,41 » fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78 » corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90 » franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso a due posti di chimico aggiunto (grado 19°, gruppo A), nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, che recano norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1943, n. 1176, che riguarda la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni nei pubblici impieghi, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visti la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, il decreto legislativo 13 marzo 1948, n. 241, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernenti i benefici e norme a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943, dei reduci e congiunti dei caduti per la guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, dei combattenti della 2ª guerra mondiale nonché dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale, delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatto di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonché l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e delle qualifiche di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, art. 8, riguardante la esenzione del possesso del requisito del limite massimo di età per l'ammissione del personale statale non di ruolo ai pubblici concorsi, nonché altre provvidenze a favore dello stesso personale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso (1°, 2° e 3° comma);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente norme per l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Visto il decreto legislativo 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, sui miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 gennaio 1951 con nota n. 408/12106/2-10-34;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a due posti di chimico aggiunto (grado 10°, gruppo A) nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di laurea in chimica, o chimica industriale, ovvero di diploma di ingegnere chimico od ingegnere industriale, che siano in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, oppure il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione stessa a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284.

Alla data del presente decreto, gli aspiranti al concorso debbono aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 35.

Detto limite di età è elevato:

1) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonché per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 44 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra e mutilati ed invalidi per servizio, nonché per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo la entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purché giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 323, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) e tutte con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo purché complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e nei confronti del

personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per cui è indetto il concorso, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il Ministero è giudice della ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti: esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2^a) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un ulteriore termine per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

- a) il loro preciso recapito;
- b) i documenti annessi alla domanda;
- c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;
- d) che accettano qualsiasi destinazione;
- e) se intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo comma del paragrafo 3) dell'allegato programma di esami.

I candidati che vengano in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino tali titoli prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero tramite la sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40, debitamente legalizzato.
2. Certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.
3. Certificato in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.
4. Certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 85, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.
5. Certificato di buona condotta morale e civile, in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.
6. Diploma di laurea e di abilitazione, o certificato di abilitazione provvisoria, in originale, o in copia autenticata da notaio unitamente al certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quello di laurea.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea salvo ad esibire il diploma originale o la copia autentica di esso all'atto della eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio debitamente legalizzato.

7. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari) oppure certificato dell'esito di leva, in bollo da L. 24, per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere servizio militare o che, avendo concorso alla leva non abbiano ancora prestato servizio militare. Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati o di assimilati ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare in bollo da L. 24 dalla quale risulti, esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto. I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

8. Certificato medico in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia.

9. Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, in bollo da L. 24.

11. I candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata dal competente ufficio.

12. I dipendenti non di ruolo sono tenuti a presentare apposito certificato in carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi

dall'Amministrazione cui appartengono, attestante che hanno prestato almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito.

13. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina nonchè tutti i titoli che il candidato riterrà opportuno produrre per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione di chimico.

Art. 5.

La domanda ed i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito la idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una delle Amministrazioni dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, salvo sempre al Ministero di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigeni dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dal dover produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 8 del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno.

Art. 6.

Gli esami consistranno in prove scritte, pratiche ed orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo a Taranto e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:
 un generale delle Armi navali, presidente;
 un professore di chimica di Università o dell'Accademia navale, membro;
 un ufficiale superiore delle Armi navali, membro;
 un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro;
 due funzionari del ruolo dei chimici delle Direzioni armi ed armamenti navali, membri;
 un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno, o più membri, per le lingue estere.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esame, la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di presentare per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione di chimico.

All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da 0 a 5 che contribuirà a formare il punto finale nel modo indicato nel successivo art. 9.

Art. 9.

Per ciascuna prova scritta, pratica ed orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti ed aggiungendo a tale somma rapportata in ventesimi il punto eventualmente assegnato a ciascun candidato per i titoli di cui al precedente articolo.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni, in quanto applicabili (in particolare dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 10.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per il grado 10°, gruppo 4.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 10°, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1951

Registro n. 4, foglio n. 13. — CILLO

PROGRAMMA DI ESAMI

Prove scritte.

1. Risoluzione di un problema comportante la conoscenza dei seguenti argomenti di chimica fisica (coefficiente 2).

Equazione di stato dei gas ideali. Il primo principio della termodinamica. Il secondo principio della termodinamica.

L'entropia. L'energia libera. L'entalpia o contenuto termico. Il potenziale termodinamico. Condizioni di equilibrio. Equazioni di Gibbs-Helmoltz e di Clapeyron.

La velocità delle molecole e il numero di Avogadro.

I calori molecolari dei gas e la costante Boltzman.

Sistemi ad un componente. I liquidi ed i gas reali (equazione di Van der Waals. Effetto Joule Thomson). Liquefazione. Punto critico ed il teorema degli stati corrispondenti.

Sistemi a due componenti. Soluzioni. Leggi e teorie sulle soluzioni diluite.

Miscugli binari. Tensioni parziali e totali; distillazione. Analisi termica.

Sistemi ternari.

I colloidi (definizione, proprietà e mezzi di indagine). I sistemi a più componenti e la regola delle fasi.

L'equilibrio chimico e la legge dell'azione delle masse. Reazioni gassose.

Reazioni eterogenee. Influenza della pressione su un equilibrio.

Termochimica. Il calore di reazione e la sua dipendenza dalla temperatura.

Calcolo del calore di formazione. L'affinità o lavoro massimo nei processi chimico-fisici. Variazione dello stato di

equilibrio con la temperatura. L'azione della corrente elettrica sugli elettroliti. Leggi di Faraday. Equivalente elettrochimico.

Numeri di trasporto.

Conducibilità elettrica degli elettroliti. Leggi di Kohlrausch. Dissociazione elettrolitica e grado di dissociazione. Equilibrio fra gli joni.

Applicazione della legge di azione di massa agli equilibri degli joni. Costante di dissociazione elettrolitica. Forma degli elettroliti.

Esponente del jone idrogeno (ph). Metodi di determinazione del ph. Soluzioni tamponi. Titolazioni potenziometriche e loro rappresentazione grafica.

Generazione di corrente degli elementi galvanici. La misura della f.e.m.

Elementi normali. Il potenziale degli elettrodi (teoria di Nernst). Catena di concentrazione. Vari tipi di elettrodi.

Catene di ossidazione e di riduzione.

Potenziali di ossidoriduzione (rH).

Metodi di misura di tale potenziale.

La polarizzazione nelle pile. Accumulatori. Polarografo e sue applicazioni.

Le equazioni per i tre tipi fondamentali di reazioni. Reazioni reversibili.

Reazioni a catena. Influenza della temperatura sulla velocità di reazione.

Combustioni ed esplosioni.

2. Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti di chimica tecnologica (coefficiente 2):

La fabbricazione industriale dell'acido solforico. Oleum e cloridine solforiche.

La fissazione dell'azoto atmosferico e i prodotti industriali che ne derivano.

I metalli leggeri e il loro impiego nella fabbricazione delle leghe di maggiore importanza.

Metallurgia del ferro. Ghise. Acciai comuni e speciali.

Il cotone e la cellulosa arborea. Loro impiego nell'industria tessile e degli esplosivi.

La glicerina. Diversi procedimenti industriali per la sua fabbricazione. Suo impiego. Altri alcoli usati nella industria degli esplosivi.

Urotropina e pentacritrite. Loro sintesi industriale e prodotti di nitrato.

L'industria del catrame di carbon fossile. Nitroderivati del fenolo e del toluolo.

Resine naturali e sintetiche. Fabbricazione ed impieghi.

L'industria degli olii minerali. Vaseline. Petrolio. Benzine naturali e sintetiche. Lubrificanti.

Grassi industriali animali e vegetali. Industria del sapone.

Olio di lino. Gli standoli. Industria delle pitture e vernici.

Solventi e plastificanti organici che trovano impiego nella grande industria.

Acque. Analisi e tecnologia (durezza).

Combustibili fossili.

Cloro e derivati. Sostanze chimiche di guerra più importanti (fosgene, iprite, arsine) e protezione da esse.

3. Traduzione dal francese in italiano di un brano di chimica fisica e tecnologica. Idem dal tedesco oppure dall'inglese a scelta del candidato (coefficiente 1).

Non è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate.

In tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa per la quale la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di aver sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prove pratiche su miscela di sali.

1. *Analisi qualitativa:*

Relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 2).

2. *Analisi quantitativa*, comprendente almeno due determinazioni:

Relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 2).

La Commissione può autorizzare per le due prove pratiche anzidette la consultazione di speciali trattati e determinare la durata di esse.

Prova orale.

a) Discussione sulle prove scritte e su quella pratica, nonché argomenti di chimica fisica e chimica tecnologica secondo il programma richiesto per le prove scritte (coefficiente 2).

b) Nozioni amministrative (coefficiente 1): ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

Roma, addì 15 marzo 1951

Il Ministro: PACCIARDI

(1746)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami a centocinquanta borse di studio per il perfezionamento nelle diverse discipline che interessano il campo dell'agricoltura, da usufruire presso Istituti di ricerca, istruzione e sperimentazione agraria.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 459;

Ravvisata l'opportunità di conferire borse di studio per il perfezionamento nelle varie discipline che interessano il campo dell'agricoltura allo scopo di avviare giovani laureati alla sperimentazione agraria;

Decreta:)

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a centocinquanta borse di studio per il perfezionamento nelle diverse discipline che interessano il campo dell'agricoltura, da usufruire presso Istituti di ricerca, istruzione e sperimentazione agraria.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa è di un anno, a partire dal 1° luglio 1951, e l'importo è di L. 300.000 (trecentomila) annue lorde pagabili in rate mensili posticipate su presentazione di certificato di frequenza rilasciato dal direttore dell'Istituto presso il quale la borsa viene usufruita.

La borsa può essere confermata senza concorso allo stesso assegnatario per due anni successivi, su rapporto del direttore dell'Istituto presso cui viene fruita.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso della laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in scienze naturali o in scienze biologiche o in chimica.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni, la disciplina o le discipline nelle quali l'aspirante intende perfezionarsi.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) diploma originale, o copia notarile, di una delle lauree indicate nell'art. 3.

In via eccezionale, qualora gli aspiranti per ragioni direttamente od indirettamente collegate alle vicende belliche non

siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato di laurea, il quale verrà accettato con la riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa Amministrazione, dall'Università che lo ha rilasciato;

4) certificato del rettore dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore;

6) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà, a sua volta, essere legalizzata dal prefetto;

8) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata, per la firma e per l'effigie, dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e provvista della prescritta marca da bollo da L. 32.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento;

9) tutti i titoli e le pubblicazioni che gli aspiranti ritengono di presentare, ivi compresa copia della tesi di laurea.

I documenti di cui ai numeri 2), 5), 6), 7) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda, purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termine del presente articolo.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal presente articolo, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, e corredate di documenti irregolari.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

L'esame consiste in una prova orale che verterà sul programma annesso al presente decreto.

L'esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e dell'ora in cui avrà luogo l'esame.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta di tre membri, scelti fra i direttori delle Stazioni sperimentali agrarie.

Funzionerà da segretario un impiegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore al 9°.

Art. 7.

La Commissione, in base ai titoli e alle prove di esame, compilerà la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti: non sono compresi nella graduatoria di merito i candidati che non abbiano conseguito almeno ventuno trentesimi.

Art. 8.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria a seconda l'ordine della graduatoria medesima entro il numero delle borse messe a concorso.

Con il decreto di assegnazione di ciascuna borsa saranno stabiliti la disciplina per cui viene conferita la borsa di studio e l'Istituto presso il quale deve essere usufruita.

Art. 9.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

Art. 10.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non si presentino a frequentare l'Istituto presso cui sono destinati a fruire della borsa.

Decadono del pari dal diritto alla borsa coloro i quali usufruiscano di altra borsa di studio, salvo che non rinunzino a quest'ultima. A tale effetto gli assegnatari, nel termine di cui al comma precedente, debbono dichiarare se usufruiscano o meno di altra borsa di studio e, in caso affermativo, debbono comprovare di avervi rinunciato.

Decadono altresì dal diritto alla borsa coloro che per ingiustificati motivi non frequentino l'Istituto per un periodo superiore a trenta giorni.

In caso di rinuncia, o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere assegnate ai successivi graduati, secondo l'ordine della graduatoria, con decorrenza dalla data di rinuncia o di decadenza e fino al 30 giugno 1952, salvo l'applicazione del secondo comma del precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1951

Registro Agricoltura e foreste n. 4, foglio n. 363. — BERITELLI

PROGRAMMA DI ESAME

Terreno agrario.

Origine e formazione Costituenti minerali ed organici - Stato colloidale della materia e sue proprietà Tessitura e struttura del suolo e relativa classificazione rispetto a tali proprietà Le funzioni del terreno agrario in rapporto alla produzione agraria (azione della massa, della circolazione e disponibilità di aria e di acqua, elementi nutritivi, reazione, ecc.) Attività e funzioni microbiologiche.

Ambiente climatico.

Azione del clima sulla produzione agraria - Classificazione degli ambienti climatici in relazione alla piovosità e alla temperatura.

Organismo vegetale ed animale.

Caratteri fondamentali del metabolismo vegetale e di quello animale Scambi con l'ambiente (principali nozioni sulla nutrizione vegetale ed animale, respirazione, escrezione e secrezione) Nozioni sui principali componenti chimici dell'organismo vegetale ed animale (glucidici, lipidici, protidici, vitaminici, ormoni, e sali minerali).

Ereditarietà e riproduzione.

Concetto di variabilità e di ereditarietà negli organismi • Fenotipo e genotipo Leggi Mendeliane dell'ereditarietà • Costituzione e formazione dei gameti Teoria cromosomica • Nozioni sulle principali teorie dell'evoluzione - Nozioni sui metodi di miglioramento genetico delle colture e degli allevamenti animali (selezione, ibridazione, ecc.).

(1771)